

Matteo Buffa

Epistemologie della *compliance* nel *semantic turn*

Anomia e conformità nell'informatica giuridica e nella filosofia del diritto*

Abstract

This article addresses compliance within the European regulatory framework, arguing for the need to move beyond traditional ontological models toward epistemological approaches to compliance-based analysis: what has been termed as a semantic turn. Static representations of legal norms are increasingly inadequate to capture the complexity of technologically mediated regulatory environments and the dynamics of living law, particularly where compliance assessment involves human and non-human cognitive processes and public administrative action. The contribution conceptualizes compliance not as a binary condition of conformity, but as a dynamic process of knowledge production, interpretation, and justification, closely linked to conditions of structural anomie and regulatory uncertainty. Drawing on legal philosophy and legal informatics, and engaging with phenomenological perspectives, the analysis reconstructs the epistemic dynamics underlying compliance practices, focusing on the intelligibility of legal provisions, risk-based governance, and explainability requirements. The examination of European regulatory regimes such as the GDPR, the NIS II Directive, and the Artificial Intelligence Act highlights the emergence of plural epistemic foundations capable of integrating legal, linguistic, technological, and organizational dimensions. From this perspective, the article argues that a transition to epistemologies of compliance is both theoretically necessary and practically relevant for governing complex regulatory systems shaped by advanced technologies.

Keywords: Conformità; *compliance*; *explainability*; *semantic*; ontologie; epistemologie; *accountability*; enti; generatività; anomia.

Abstract

Il contributo affronta il tema della *compliance* nel contesto normativo europeo, con particolare attenzione alla necessità di sviluppare nuove epistemologie della conformità nell'ambito della *compliance based analysis*.

L'analisi muove dalla constatazione che i tradizionali modelli ontologici risultano insufficienti a cogliere la complessità dei contesti operativi e del cosiddetto *diritto vivente*, specialmente quando la valutazione della conformità coinvolge processi cognitivi umani e non umani e l'operato della pubblica amministrazione.

L'obiettivo è comprendere e spiegare le dinamiche conoscitive sottese alle pratiche di valutazione della conformità, ricostruendo le diverse fasi dell'intelligibilità delle disposizioni normative e dei documenti che ne derivano. I dati e i modelli esaminati consentono di ipotizzare l'emergere di basi epistemiche plurali, capaci di integrare dimensioni linguistiche, modellistiche e operative.

In tale prospettiva, si sostiene la necessità di una transizione dalle "ontologie" alle "epistemologie", particolarmente rilevante quando la conformità è chiamata a misurarsi con standard normativi vincolanti e con sistemi tecnologici avanzati. Il contributo propone una (ri)lettura di queste dinamiche.

Parole chiave: Conformità; *compliance*; *explainability*; *semantic*; ontologie; epistemologie; *accountability*; enti; generatività; anomia.

1. Il tramonto della sanzione: nel solco di Jean-Marie Guyau (e di Edmund Husserl)

La crescente complessità dei sistemi giuridici contemporanei, accentuata dalla pervasività delle tecnologie digitali e dall'intensificazione delle regolazioni (nazionale, europea e sovranazionale, internazionale) ha reso sempre più problematica la tradizionale concezione della conformità normativa come mero adeguamento formale a prescrizioni predeterminate.

In tale contesto, la proliferazione delle fonti, la rapidità dell'innovazione tecnologica e la molteplicità degli attori coinvolti nei processi decisionali producono un *disallineamento strutturale* tra produzione normativa, capacità di comprensione da parte tanto delle istituzioni quanto da parte dei consociati e, infine, pratiche applicative che si muovono spesso in contesti in evoluzione.

Questo scarto, lungi dal configurarsi come una patologia eccezionale degli ordinamenti, può essere interpretato come una condizione ordinaria dei sistemi regolatori complessi, riconducibile alla nozione di *anomia*, un concetto chiave che è necessario rileggere in senso contemporaneo.

Se, in parte, la valutazione di conformità come (mera) conformità a uno standard predeterminato non sembra potersi ritenere esente da una certa concezione normativistica e formalistica del diritto, il presupposto di un sistema complesso logico e coerente di regole sembra minare in profondità il mito della certezza del diritto già commentato dai primi realisti giuridici americani.

In un'altra direzione, inoltre, il progresso tecnologico e le sue velocità (a volte differenti a seconda dell'ordinamento di riferimento) l'alto coefficiente di variabilità dei sistemi giuridici coinvolti, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto attiene le culture regolative di cui i saperi (giuridico, tecnologico, informatico) sono espressione, apre a scenari di complessità inediti.

In particolare, la (ri)apertura di spazi anomici, spazi di vuoto normativo in cui diverse tecnologie, talvolta con ricadute non secondarie sul piano dei diritti delle persone fisiche, si sviluppa prima che il piano regolativo sia determinato, dovendo accontentarsi di framework di indirizzo, *soft law* o, ancora, dell'ipotesi di un vuoto regolativo effettivo.

Assunta in questa prospettiva, l'anomia non coincide allora soltanto con l'assenza di regole, né con una crisi dello stato di diritto in senso stretto, come spesso sottolineato in letteratura, ma designa una tensione permanente tra norma e realtà operativa, tra prescrizione giuridica e possibilità effettiva della sua applicazione.

È precisamente in risposta a tale tensione che la *compliance* assume un ruolo centrale nelle politiche regolatorie e nelle pratiche organizzative di soggetti privati così come dell'articolazione degli apparati della pubblica amministrazione. Taluni fra questi, riletti dalla direttiva NIS II¹ e poi dal perimetro di sicurezza cibernetica nazionale e internazionale nell'UE, aprono a scenari inediti configurando i temi della conformità (e gli strumenti volti a misurarla) come un insieme di dispositivi volti a ricostruire, sul piano cognitivo e operativo, il nesso tra diritto, comportamento e responsabilità. Essi sono elementi imprescindibili anche alla circoscrizione di una strategia di cybersicurezza nazionale ed europea, così come all'operatività dell'ACN² in Italia.

* ACK. This work was supported in part by project SERICS (PE00000014) under the NRRP MUR program funded by the EU - NGEU. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Italian MUR. Neither the European Union nor the Italian MUR can be held responsible for them

¹ Per un inquadramento si veda, da ultimo Casadei (2025).

² Mi riferisco con tale acronimo alla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Si veda <https://www.acn.gov.it/portale/home>

Nel diritto dell’Unione Europea, la “conformità” non è più soltanto una categoria giuridica, ma un vero e proprio campo di sapere, di prestazione di servizi altamente specializzati, di sperimentazione tecnica e di automazione.

Regimi normativi quali il Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS II) e, più recentemente, l’*Artificial Intelligence Act*, fanno della *compliance* uno strumento privilegiato di governo della complessità, fondato su responsabilizzazione, valutazione del rischio, trasparenza procedurale e capacità di dimostrazione.

In questi contesti, il rispetto della norma non è garantito esclusivamente dall’osservanza formale delle disposizioni, ma dalla capacità dei soggetti regolati – pubblici e privati – di produrre conoscenza affidabile sui propri processi, sulle proprie decisioni e sui rischi associati alle tecnologie impiegate.

Questo mutamento solleva interrogativi teorici rilevanti per la filosofia del diritto e, più specificamente, per l’informatica giuridica che dalla filosofia del diritto ha tratto scaturigine già a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento. I modelli tradizionali di analisi della conformità, prevalentemente fondati su approcci ontologici e descrittivi, appaiono sempre meno adeguati a cogliere la natura dinamica, contestuale e interpretativa delle pratiche regolatorie contemporanee.

A fronte della variabilità del diritto vivente, la conformità non si presenta più come uno stato binario – conforme o non conforme – ma come un processo continuo di produzione, interpretazione e giustificazione della conoscenza normativa dai tratti intersezionali.

È in questo quadro che il presente contributo propone una rilettura della *compliance based analysis* guardando alla possibilità di nuove epistemologie³. L’obiettivo di questa *explainability*⁴ non è soltanto rappresentare le disposizioni normative e le loro relazioni, ma comprendere i processi cognitivi – umani e non umani – attraverso cui la conformità viene valutata, dimostrata e resa intelligibile nei contesti operativi di interesse. Tale prospettiva consente di interpretare la conformità anche come una risposta istituzionale al rischio anomico, finalizzata se non a eliminarlo (quando possibile) a renderlo governabile attraverso pratiche riflessive, adattive e tecnologicamente mediate.

La riflessione qui svolta si colloca dunque consapevolmente all’intersezione tra filosofia del diritto e informatica giuridica. Da un lato, esso dialoga con le riflessioni sulla *governamentalità* e sul *nesso sapere-potere*, leggendo la conformità come forma di sapere regolatorio; dall’altro, si confronta con i modelli computazionali di rappresentazione e gestione della conoscenza giuridica, che mostrano come la conformità possa essere supportata – entro certi limiti – da strumenti algoritmici e sistemi di intelligenza artificiale.

In questa duplice prospettiva, la transizione dalle ontologie alle epistemologie della conformità emerge come una necessità teorica e pratica per affrontare le sfide poste dalla regolazione delle tecnologie complesse.

³ Mi sono già occupato, in precedenti lavori, della questione che qui andrò ad approfondire: mi riferisco, in particolare, a Buffa (2024), cui mi sia consentito rinviare.

⁴ Con questo termine si è soliti riferirsi alle modalità, destinate alle intelligenze umane, che consentano di comprendere come le intelligenze artificiali addivengano ad un determinato processo o risultato. Permangono, in certa parte, ambiti della difficile comprensione anche per i tecnici (questi si definiscono, con espressione evocativa *black box*) e, su tali vuoti, un altro *semantic turn* dell’anomia potrebbe sostenersi. In effetti, però, ai fini di questo contributo che si dedica, in modo particolare, ai temi della conformità come *compliance*, la *spiegabilità* è in qualche modo la ricerca archetipica dell’AI, guarda in effetti a comprendere e spiegare oltre il piano dell’accuratezza formale delle informazioni rese, alla trasparenza delle informazioni e a un livello di granularità compatibile con l’*awareness* tanto degli utenti finali quanto delle autorità di vigilanza e controllo. Non casualmente, infatti, tale aspetto di consapevolezza è considerato uno dei pilastri della disciplina NIS II.

In un recente lavoro⁵, ho evidenziato quanto assumere il filosofo francese Jean-Marie Guyau come punto di partenza di una riflessione su alcune questioni giusfilosofiche di attualità significhi operare uno spostamento radicale del baricentro teorico che spesso informa le discipline della filosofia del diritto: il passaggio generativo dal “diritto come forma” al “diritto come processo” consente di *risignificare* le norme alla luce del portato soggettivo ed esperienziale che le informa.

Nella elaborazione di Guyau, che suscitò interesse da parte di Friedrich Nietzsche e di Henri Bergson, il tempo⁶ non è una dimensione neutra entro cui la legge si colloca, ma la manifestazione stessa della vita che si espande, si differenzia, si espone al rischio, aprendo a spazi innovativi (quando non inediti) di generatività. Il tempo è durata creativa, movimento immanente che precede ogni ordinamento e che nessuna forma normativa può contenere in modo definitivo ed esauritivo.

In questo quadro, l'anomia non designa una patologia dell'ordine, ma la sua condizione genetica: ciò che rende possibile l'emergere di nuove forme etiche e giuridiche senza ricondurle a *un* fondamento trascendente.

Questa concezione consente di rovesciare una delle assunzioni più radicate della modernità giuridica, ossia l'idea che il diritto debba costantemente arginare l'anomia per garantire stabilità e sicurezza.

In Guyau, al contrario, l'anomia è ciò che accompagna la vita come sua eccedenza strutturale, come apertura a possibilità non ancora codificate.

Il diritto, se osservato da questa prospettiva, non appare come un *sistema chiuso di norme valide*, ma come una *pratica storica situata*, continuamente attraversata da temporalità che eccedono il ritmo della produzione legislativa e dell'applicazione giurisdizionale.

Ciò è tanto più vero all'incontro con l'innovazione tecnologica e, in particolare, con la grande trasformazione – mi pare non solo sul piano industriale – determinata dall'intelligenza artificiale.

È su questo terreno, mi pare, che l'incontro con Edmund Husserl⁷ diventa decisivo nella prospettiva in argomento. La fenomenologia husseriana, riportando al centro la questione della costituzione del senso, mostra come ogni costruzione normativa si fondi su una temporalità vissuta e su un mondo-della-vita che precede la formalizzazione giuridica. La coscienza non vive il tempo come successione di istanti omogenei, ma come flusso intenzionale articolato in ritenzione, impressione originaria e pro-tensione⁸. Questa struttura temporale è la condizione di possibilità dell'esperienza

⁵ Mi riferisco a Buffa (2026).

⁶ Rinvio a Guyau (1890-1994).

⁷ Edmund G.A. Husserl, come è noto, è stato un matematico e un filosofo attivo nella seconda metà dell'Ottocento. Le sue elaborazioni sono state centrali per lo sviluppo di diverse traiettorie della filosofia del diritto. Rinvio, sul punto, a Russo, (2025: 184-188) e a Stella (1990). Si veda anche Raggiunti (1967).

⁸ Su questo aspetto si giocano, oltre a una serie di riflessioni che hanno informato la riflessione sul lessico e sulla logica dei diritti tra animali umani e non umani, le prospettive post-umaniste, che guardano all'intelligenza artificiale come nuovo campo di studio e verificazione di una dimensione cosciente. Rinvio, in merito, al recente e interessante lavoro monografico: Perilli (2025) e, in precedenza, al contributo Casadei, Pietropaoli, (2024). A ben vedere si tratta di riflessioni anche risalenti e parimenti divise, si vedano: Haikonen (2012); Carli, Damasio et al. (2003); Johnson-Laird (1988). Per una riflessione più ampia si invita alla consultazione di Hustvedt (2018).

giuridica stessa: senza ampiezza, intensità e durata vissuta non vi è comprensione della norma⁹, né aspettativa di conformità, ovvero memoria della trasgressione e della devianza¹⁰.

Il diritto, tuttavia, tende storicamente a operare una riduzione di questa complessità secondo la lettura proposta dal funzionalismo. Questa risignificazione presuppone un soggetto capace di orientarsi in una temporalità lineare, di prevedere le conseguenze delle proprie azioni e di adeguare il proprio comportamento a disposizioni normative valide nel tempo. È proprio questa presupposizione che la fenomenologia mette in questione così come, in particolare, la prevedibilità si conferma come comun denominatore tanto del linguaggio del diritto così come delle altre forme di intelligenza artificiale. Il soggetto giuridico astratto, presupposto dal formalismo, non coincide con il soggetto dell'esperienza né con quello dell'imputabilità: tra i livelli in commento si apre uno scarto strutturale che diventa sempre più evidente nelle condizioni di *accelerazione* e di *complessificazione* introdotte dalle tecnologie digitali.

La *diagnosi* husseriana della “crisi delle scienze europee”¹¹ può essere letta, in questa chiave, come una critica anticipata alla crisi della normatività giuridica contemporanea. La crisi non consiste nella perdita di rigore, ma nelle distanze, spesso sensibili, con l'esperienza, anzi con la loro variabilità come fondamento di senso.

Trasposta sul piano giuridico, questa lontananza si manifesta nella pretesa di un diritto autosufficiente, capace di fondare la propria validità prescindendo dall'esperienza concreta dei soggetti. È qui che il formalismo normativista, nella sua versione più compiuta offerta da Hans Kelsen, mostra i suoi limiti strutturali.

La “dottrina pura del diritto” rappresenta uno dei tentativi più radicali di sottrarre il diritto alla contingenza del tempo, dell'esperienza e della vita sociale.

Separando rigorosamente il *Sein* dal *Sollen*, Kelsen¹² mira a garantire l'autonomia (soprattutto scientifica) del diritto, fondandola sulla validità formale delle norme e sulla loro collocazione all'interno di un sistema gerarchico chiuso. Tuttavia, questa operazione di purificazione presuppone un tempo giuridico omogeneo e uno spazio istituzionale relativamente stabile, condizioni che vengono progressivamente erose dalle trasformazioni tecnologiche e sociali contemporanee, puntando anche a obiettivi di affermazione governamentale del sapere giuridico.

A ben vedere, il sapere tecnico, in particolare informativo, sembra aver ottenuto uno spazio almeno altrettanto rilevante a quello giuridico in questo contesto che trova, in particolare, nella conformità, nelle sue metriche e nei suoi aspetti applicativi, un campo innovativo che merita un'indagine dedicata.

È in questo contesto, infatti, che una ri-lettura, sul piano giusfilosofico, del realismo giuridico si impone come necessaria. Tanto il realismo scandinavo quanto quello americano nascono da una critica all'astrazione formalistica, insistendo sulla dimensione pratica, decisionale e fattuale del diritto. Tuttavia, entrambi hanno spesso sacrificato la dimensione fenomenologica dell'esperienza, riducendo

⁹ Da intendersi in prevalenza, fedeli alla prospettiva di Giovanni Tarello, come prodotto dell'interpretazione.

¹⁰ Anche quest'ultima ha subito cambiamenti rilevantissimi a partire dall'ingresso dell'informatica di pratiche antisociali, antigiuridiche e malevoli. Si tratta di condotte che informano il piano dei delitti (penso in particolare ai nuovi reati contro la persona e il patrimonio) così come di tutte quelle condotte devianti e più o meno rilevanti per il diritto penale che hanno trovato in rete, così come nella generazione di contenuti artificiali, nuove forme di espressione, condivisione, diffusione.

¹¹ Il riferimento è, forse, a una delle opere più conosciute dell'autore: Husserl (2015). Come noto l'opera è stata pubblicati postuma nel 1954.

¹² Si tratta di un tema della sconfinata esplorazione, tra gli altri suggerisco di v. Ferrajoli et al. (2020) e, ancora, Novak (2021: 568-598).

il diritto a un insieme di comportamenti osservabili o a effetti psicologici delle norme sui giudici investiti della risoluzione delle controversie.

Alla luce dell'ingresso, consistente, anche quando solo in potenza, della tecnica informativa nell'ambito della produzione, applicazione e interpretazione del diritto l'incontro con Guyau e Husserl consente di superare questa riduzione, restituendo al realismo una profondità teorica capace di interrogare le condizioni di possibilità dell'esperienza giuridica contemporanea.

Il diritto, così riletto, appare come una pratica di stabilizzazione temporanea del senso, che si innesta su un fondo anomico e vitale senza mai, in fondo, riuscire a esaurirlo, a fronte della persistenza del movimento dell'evoluzione umana, culturale, tecnologica.

La disposizione normativa non crea *ex nihilo* la realtà del diritto, ma interviene su aspettative umane già esistenti, su pratiche sedimentate, su orizzonti di possibilità e di comprensione condivisi.

2. Il diritto a confronto con le tecnologie digitali e con forme di *governance* algoritmica

Il quadro teorico ora tratteggiato diventa particolarmente fecondo quando il diritto è chiamato a confrontarsi con le tecnologie digitali e con l'emergere di forme di *governance* algoritmica.

I sistemi di intelligenza artificiale, le piattaforme digitali, i meccanismi di *scoring* e profilazione producono normatività senza passare per la forma classica della legge. Essi operano attraverso previsioni, correlazioni e automatismi che agiscono direttamente sulla temporalità dell'azione, anticipando il comportamento e riducendo lo spazio della decisione riflessiva.

In questo scenario, il diritto non scompare, ma si trasforma, diffondendosi in una molteplicità di regole incorporate nei codici, nei protocolli, nelle architetture tecniche e nei confini indistinti del *soft law*. Per altro, si assiste in maniera sempre maggiore all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale a supporto della misurazione (umana) della conformità al diritto delle realtà operative rilevanti¹³.

Sotto questo profilo, il GDPR e l'AI Act¹⁴ rappresentano tentativi significativi di rispondere a questa trasformazione.

Entrambi adottano un *risk-based approach*, che comporta un cambiamento non trascurabile: il diritto non interviene più soltanto *ex post*, attraverso la sanzione, ma *ex ante*, attraverso la gestione preventiva del rischio.

Il rischio diventa così una categoria centrale della normatività contemporanea, un criterio di anticipazione che riorganizza il rapporto tra tempo, responsabilità e decisione, in cui riappare vigorosa la riflessione di Guyau nel *tramonto della sanzione* come elemento determinante in valutazioni etico-morali dell'umano¹⁵.

Da un punto di vista fenomenologico, il *risk-based approach* introduce una temporalità giuridica che si conferma orientata alla previsione piuttosto che all'interpretazione.

¹³ In questo senso, per le loro complessità, anche con riferimento alle ontologie e alle rappresentazioni di relazione attinenti a policy, consenso e altri temi rinvio a Palmirani et al, (2021:143-153).

¹⁴ Per un'ottima trattazione che ne individua le connessioni rinvio a Paseri (2025).

¹⁵ Controcanto di questa affermazione, su cui si tornerà più diffusamente infra, è il tema delle sanzioni così come introdotte dalla Direttiva NIS II.

In questo nuovo scenario, il soggetto non è più chiamato principalmente a comprendere la norma, ma a conformarsi a standard di rischio definiti da autorità tecniche e incorporati, poi, in sistemi complessi, a mezzo di architetture pensate per funzionare a, e tra, diversi livelli.

La *compliance*, in questo quadro, non è più semplice adeguamento a obblighi giuridici esterni, ma dispositivo di conformazione preventiva, incorporato nei processi organizzativi e tecnologici.

La *compliance* diventa, così, una forma di normatività diffusa, che opera spesso al di sotto della soglia della coscienza giuridica. Essa modella l'esperienza quotidiana dei soggetti, orienta le loro azioni, riduce la complessità del reale a parametri misurabili, affermandosi come coerente e *funzionale*.

La responsabilità giuridica tende così a spostarsi dall'azione individuale al funzionamento del sistema, mentre la coscienza viene progressivamente oggettivata e tradotta in *dato*.

In questo contesto, il formalismo kelseniano appare, mi pare, definitivamente insufficiente: la validità della norma non coincide più con il luogo privilegiato della normatività, che si sposta invece nei dispositivi tecnici, nei processi di *compliance*, in una ri-lettura della sicurezza, personale e pubblica, in termini progressivamente informatici e *cyber*.

Non si tratta di rifiutare la dimensione normativa del diritto, ma di riconoscere che essa non può più essere pensata come autonoma rispetto all'esperienza, alla tecnologia e alle pratiche sociali.

La *Grundnorm* perde la sua capacità esplicativa in un contesto in cui la normatività è prodotta da una pluralità di attori, umani e non umani, e incorporata in architetture tecniche che sfuggono al controllo democratico tradizionale¹⁶.

In conclusione, guardare a Guyau e Husserl per ripensare il realismo giuridico in chiave tecnologica significa assumere l'*instabilità* come dato costitutivo del diritto contemporaneo.

Il tempo vissuto, l'anomia creativa, la *Lebenswelt*, la *governance* algoritmica e la *compliance* non sono elementi isolabili, ma parti di una stessa, inedita, costellazione critica. Interrogarli congiuntamente consente di mettere in discussione la pretesa del diritto di fondarsi su sé stesso, aprendo uno spazio teorico in cui la normatività possa essere ripensata alla luce delle trasformazioni tecnologiche senza rinunciare alla dimensione critica.

È in questo spazio, instabile ma necessario, che si gioca oggi la possibilità di un diritto capace di confrontarsi con il proprio tempo.

3. Conformità: indagine su un concetto regolatorio interdisciplinare

Come noto, il termine *conformità* rinvia, nel suo significato più immediato, all'adeguamento a uno standard di sorta. Tuttavia, tanto le presupposizioni quanto le conseguenze di tale adeguamento variano sensibilmente in funzione del livello di individuazione dello standard stesso e del soggetto chiamato a conformarvisi.

Quest'ultimo, in effetti, può operare in contesti differenti – giuridico-normativo, sociale, aziendale o commerciale – ciascuno dei quali attribuisce alla conformità significati e implicazioni specifiche e, come vedremo, sensibili variazioni attengono tanto alla divaricazione tra soggetti privati o pubblici, in particolare, all'incontro con la distinzione di cui alla Direttiva NIS II tra soggetti essenziali e importanti. Siffatta distinzione, in effetti, è stata determinante ai fini della perimetrazione di sicurezza

¹⁶ Per come la visibilità totale possa generare pratiche di sorveglianza universali sulle modalità di esercizio del potere rinvio ad un interessante lavoro: Marchesin (2025).

cyber a livello nazionale ed europeo, così come alla distinzione dalle infrastrutture critiche europee in termini di interdipendenza funzionale.

In ogni caso, la conformità si configura come un *onere* connesso a una dimensione ampia di responsabilità, destinata a incidere non soltanto sulle economie di mercato globali, ma anche sul piano dell'*accountability* delle economie dei privati, così come in quegli ambiti del sapere che analizzano, seppure da prospettive differenti, il comportamento umano.

Nel contesto giuridico-regolatorio, la conformità rappresenta un concetto antico e strutturale.

Nei sistemi di *civil law* essa si innesta su una gerarchia delle fonti, mentre nei sistemi di *common law* si intreccia con il principio dello *stare decisis* e con relazioni gerarchiche nell'interpretazione giudiziale. Come noto, tali modelli hanno progressivamente conosciuto forme di convergenza, soprattutto in ragione dell'internazionalizzazione dei sistemi giuridici e dell'estensione dell'efficacia delle misure normative oltre i confini statali.

Da questo punto di vista, il diritto dell'Unione europea costituisce un osservatorio privilegiato anche con riferimento alla “rincorsa” del legislatore sovranazionale all’evoluzione tecnologica che trova, almeno in parte, rifugio nel principio di neutralità tecnologica.

Come si è già accennato, regolamenti e direttive, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, GDPR) e la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS II), introducono obblighi di conformità che operano in un contesto sovranazionale e incidono direttamente sulle pratiche organizzative e tecnologiche dei destinatari che, pur immaginando un contesto tech, scelgono volutamente di riferirsi a principi cui orientare, in seguito, la conformità.

Per altro, nel caso dell'ordinamento italiano, gli obblighi introdotti da questi pacchetti si collocano entro il quadro costituzionale delineato dall'art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dall'ordinamento internazionale. Tali vincoli assumono rilievo anche come parametri interposti di costituzionalità, incidendo sulla legittimità della legislazione nazionale e, di fatto, delimitando l'ambito di esercizio della funzione legislativa.

In questo scenario, il già evocato principio di neutralità tecnologica – da intendersi anche come libertà per gli Stati Membri, nella libera circolazione di merci capitali e servizi e, sempre meno, delle persone, di scegliere le soluzioni tecnologiche più adeguate senza imposizioni o discriminazioni normative – può essere letto come un possibile contrappeso, in particolare nel settore dell'informatica giuridica.

Un ulteriore elemento di complessità emerge, come accennato, nel GDPR attraverso il principio di responsabilizzazione (*accountability*), che collega la conformità a nozioni quali capacità, affidabilità e dimostrabilità. Gli artt. 5, par. 2, e 25 del Regolamento attribuiscono al titolare del trattamento non solo l'obbligo di rispettare le disposizioni, ma anche quello di essere in grado di *dimostrarne* l'osservanza, anche mediante meccanismi di certificazione. La conformità, in tal senso, non si esaurisce in un mero adempimento formale, ma si configura come una qualità dinamica, legata alla credibilità del soggetto regolato e alla sua capacità di rendere trasparenti i propri processi.

Questo quadro normativo, ulteriormente rafforzato dalla disciplina introdotta dalla NIS II e, più recentemente, dall'Artificial Intelligence Act, evidenzia come la conformità non possa essere ridotta a un semplice confronto testuale con la norma. Si tratta, cioè, di una valutazione tutt'altro che regolativa: essa richiede, piuttosto, modelli interpretativi capaci di integrare dimensioni giuridiche, tecnologiche

e organizzative, ponendo le basi per una riflessione che si spinge oltre l'ontologia delle disposizioni per interrogare le condizioni epistemologiche della loro comprensione e applicazione.

4. Dalle ontologie alle epistemologie: verso una *ri-semantizzazione* della conformità

Il discorso (*lógos*) sull'essere (*ón*) rinvia a un ambito di riflessione che, nel corso della storia del pensiero filosofico, è stato esplorato da approcci eterogenei e talvolta conflittuali, inclusa, in modo non marginale, la filosofia del diritto.

Quest'ultima ha incontrato la nozione di "ontologia" – in particolare di ontologia formale – nel punto di intersezione con l'informatica e con le scienze logico-matematiche, dando origine a un dialogo interdisciplinare che ha inciso profondamente anche sull'informatica giuridica.

Il riferimento all'ontologia formale va qui inteso nel senso husserliano di una teoria che coniuga sguardi logico-formali e matematici, distinguendo il livello dell'essere da quello psicologico e da quello meramente sensibile.

In tale prospettiva, l'ontologia si configura come un *tertium genus*, uno spazio teorico in cui le entità possono essere analizzate in quanto tali, indipendentemente dalle loro manifestazioni empiriche. Se, da un lato, Gottlob Frege tende a ricondurre l'analisi del pensiero allo studio del linguaggio, dall'altro Edmund Husserl rivendica la necessità di un ritorno alle "cose stesse", intese come entità dotate di proprietà comuni, suscettibili di essere indagate attraverso una *teoria della molteplicità*.

Nonostante le divergenze tra la tradizione analitica e quella ermeneutica, questi percorsi hanno contribuito a gettare le basi per sviluppi successivi, inclusi quelli del neopositivismo e, più tardi, direi, di un *semantic turn*. In ambito ermeneutico, la conoscenza viene così a confrontarsi prevalentemente con ontologie "regionali", ossia con insiemi di entità circoscritte a specifici domini del sapere, delimitati da competenze e interessi teorici determinati. Husserl distingue inoltre tra "ontologie formali", dedicate alla categorizzazione degli oggetti, e "logiche formali", orientate all'analisi dei significati.

Questo lessico, divenuto in parte "familiare" alla filosofia del diritto (o, per lo meno, in alcuni suoi ambiti di ricerca), ha trovato una nuova declinazione con l'avvento del web semantico e delle tecnologie di rappresentazione della conoscenza. A partire dagli anni Ottanta del Novecento, il termine *ontologia* è stato progressivamente reinterpretato in ambito informatico per indicare non tanto un discorso sull'essere in senso metafisico, quanto una formalizzazione dei significati rappresentabili da un linguaggio. Come è stato osservato, in questo contesto «il discorso ontologico non è più un discorso sull'essere, ma piuttosto un discorso sulla nostra rappresentazione dell'essere e sulle possibilità del nostro linguaggio¹⁷».

Questa trasformazione semantica non implica necessariamente una negazione dell'esistenza delle entità considerate, ma sposta l'attenzione sulle modalità attraverso cui tali entità vengono rappresentate, condivise e rese operative. L'ontologia, intesa come teoria formale dei modi dell'essere, coincide allora con la definizione della semantica di un linguaggio capace di esprimere le entità rilevanti e le relazioni che intercorrono tra esse, nonché di stabilire le condizioni di validità delle teorie che a tale linguaggio fanno riferimento.

¹⁷ Sia consentito rinviare a Tomasello, Poggi (2005).

È proprio a partire da questa impostazione che diventa possibile sostenere la necessità di una *transizione* – linguistica, modellistica e operativa – dalle *ontologie alle epistemologie del diritto*¹⁸, soprattutto quando l’analisi si concentra sulla conformità normativa.

Se l’ontologia consente di rappresentare l’essere conforme rispetto al piano regolativo riproponendo, per quanto *ex post*, un atteggiamento che rinnova, pur mantenendosi tale, l’approccio del formalismo giuridico, l’epistemologia interroga invece le condizioni di possibilità della conoscenza della conformità, ossia i processi attraverso cui significati, relazioni e interpretazioni vengono costruiti, appresi e valutati. In questa direzione, il piano concreto e reale di ciascuna esperienza, con particolare riferimento all’anomia da intendersi nel suo portato di generatività così come suggerito già da Guyau (pur con riguardo al contesto morale nella seconda metà dell’Ottocento), diventa condizione di possibilità di verifiche adeguate al diritto vivente che si misura, soprattutto, nelle relazioni¹⁹, divenute per altro sempre maggiore oggetto anche del diritto alla riservatezza²⁰.

Nel caso della conformità a standard normativi europei vincolanti, come il GDPR²¹, non è sufficiente verificare se una disposizione sia stata formalmente recepita o rappresentata in un modello semantico. Occorre, piuttosto, comprendere come tale disposizione venga interpretata, applicata e resa intelligibile nei contesti operativi concreti. In questo senso, il passaggio dall’ontologia all’epistemologia assume una valenza *meta-semantica*: dalla rappresentazione dell’essere si passa alla ricostruzione dei processi conoscitivi che consentono di attribuire significato e valore normativo a tale rappresentazione.

I modelli ontologici formali, specialmente nell’informatica giuridica, mirano a descrivere un “universo target” mediante linguaggi di rappresentazione della conoscenza, potenzialmente universali o limitati a domini specifici. Tuttavia, l’evoluzione delle tecnologie algoritmiche e dell’intelligenza artificiale ha reso evidente che non sono soltanto le proprietà delle entità a risultare rilevanti, ma anche i significati che esse assumono nelle relazioni semantiche e fattuali che le collegano ad altri concetti, quali, ad esempio, quelli di “obbligo”, “violazione” o “responsabilità”.

In tale prospettiva, la valutazione della conformità non si fonda esclusivamente sull’esistenza di relazioni gerarchiche o associative formalizzate *ex ante*, ma implica un grado di consenso interpretativo circa la correlazione tra contenuti normativi, pratiche organizzative e standard di riferimento. All’aumentare dell’ampiezza e della variabilità del dominio considerato, cresce la complessità epistemica della validazione della conformità.

I modelli di intelligenza artificiale, in particolare quelli basati su tecniche di *machine learning* e *deep learning*, introducono un’ulteriore discontinuità.

Essi non si limitano a operare su regole formalizzate, ma sono in grado di apprendere schemi interpretativi a partire da dati ed esperienze, riconoscendo e attribuendo significati a entità e relazioni senza una completa formalizzazione *ex ante*. In questo senso, diviene allora possibile distinguere tra una *conoscenza descrittiva*, fondata su standard predefiniti e riconducibile a un approccio ontologico, e una

¹⁸ Rinvio nuovamente a Buffa (2024) e, da ultimo, ad Avitable (2025).

¹⁹ Penso alla definizione di “diritto vivente” contenuta in E. Ehrlich, *Fondamenti della sociologia del diritto* del 1913. Per uno sviluppo di questi temi rinvio a Ridolfi (2020).

²⁰ Si veda l’articolo 8 CEDU, rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e, in particolare, la guida elaborata dalla cancelleria della Corte che, pur non vincolante, mi sembra di particolare interesse. https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo8_agg31ago2021.pdf

²¹ Mi sono occupato di questo aspetto, in particolare, nell’ambito del progetto SERICS (Security and Rights in Cyber Space) grazie alle Colleghe e ai Colleghi del Dipartimento G. Degli Antoni dell’Università statale degli Studi di Milano.

conoscenza interpretativa, dinamica e contestuale, che può essere più propriamente ricondotta a un approccio epistemologico.

La transizione dalle ontologie alle epistemologie della conformità consente, dunque, di interrogare non soltanto ciò che è conforme, ma anche come e perché una determinata configurazione venga riconosciuta come tale.

È in questa tensione tra rappresentazione e interpretazione che si colloca la proposta, al momento prevalentemente teorica, di nuove basi epistemiche per la *compliance based analysis*, capaci di integrare dimensioni giuridiche, tecnologiche e cognitive in un quadro unitario.

5. Dalla *compliance* alla *performance* nell’azione amministrativa: trasparenza, sapere e rischio anomico

Nel contesto dell’azione amministrativa contemporanea, il passaggio da modelli di *compliance based governance* a modelli di *performance based governance* rappresenta una trasformazione profonda che investe non soltanto le tecniche di gestione pubblica, ma anche le categorie giuridiche e cognitive attraverso cui l’operato della pubblica amministrazione viene valutato e reso trasparente, con ricadute interessanti rispetto alla valutazione del piano operativo.

Tradizionalmente, la conformità dell’azione amministrativa è stata misurata, in prevalenza, in termini di rispetto formale delle norme procedurali e sostanziali, secondo una logica di legalità intesa come adeguamento a prescrizioni predeterminate²². In tale quadro, la trasparenza si configurava come strumento di controllo *ex post*, finalizzato a verificare la correttezza dell’azione rispetto a parametri normativi dati.

L’evoluzione verso modelli orientati alla performance introduce, invece, un mutamento epistemologico rilevante. L’attenzione si sposta dal *come* l’azione amministrativa si conforma alla norma al *che cosa* essa produce in termini di risultati, efficienza, efficacia e impatto. Indicatori di performance, metriche, obiettivi e valutazioni comparative diventano criteri centrali di giudizio, ridefinendo il significato stesso di trasparenza. Quest’ultima, ad esempio, non riguarderebbe più soltanto l’accessibilità degli atti, ma la comprensibilità dei processi decisionali, dei criteri di valutazione e delle logiche sottese alle scelte amministrative tra cui, in particolare, risulta interessante il tema del trattamento dei dati personali, tanto più quando sensibili²³.

Tuttavia, questo spostamento non è privo di criticità.

In primo luogo, il paradigma *performance based* rischia di generare nuove forme di anomia istituzionale, laddove la moltiplicazione di indicatori e obiettivi non sia accompagnata da un adeguato chiarimento delle loro basi normative e dei loro presupposti epistemici. La performance, se assunta come criterio autonomo e autosufficiente, può entrare in tensione con il principio di legalità, producendo uno scarto tra ciò che è formalmente conforme e ciò che è valutato come “buona amministrazione”. In questo senso, la trasparenza può trasformarsi da strumento di chiarificazione a

²² A norma dell’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, sono garantiti il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione che trovano particolare manifestazione nella trasparenza della sua azione a partire dai conseguenti obblighi di legge in tema di amministrazione trasparente.

²³ Previsti a norma dell’art. 9 del GDPR.

dispositivo di opacizzazione: se i criteri di misurazione restano tecnicamente complessi, implicitamente discrezionali o difficilmente contestabili.

In secondo luogo, l'adozione di modelli di valutazione basati su dati, algoritmi e sistemi informativi avanzati accentua la dimensione epistemica dell'azione amministrativa. La pubblica amministrazione non è più soltanto soggetto che applica la norma, ma diventa a sua volta un'entità produttrice e utilizzatrice di conoscenza, chiamata a giustificare le proprie decisioni sulla base di modelli previsionali, analisi del rischio e valutazioni di impatto. In questo scenario, la conformità dell'azione amministrativa non può più essere intesa come semplice osservanza della legge, ma come capacità di rendere intelligibili e controllabili i processi conoscitivi che orientano la decisione pubblica.

Sotto un'altra luce, si comprende in certa parte la tentazione di adottare strumenti e dispositivi di intelligenza artificiale nella misurazione della conformità, ritenendo – talvolta erroneamente – di poter interpretare la semplificazione in termini di accelerazione delle procedure²⁴, quindi facendo prevalere valutazioni quantitative su quelle qualitative.

Da una prospettiva critica, il passaggio dalla *compliance* alla *performance* mette in luce una tensione strutturale tra responsabilizzazione e discrezionalità.

Se, da un lato, la valutazione delle performance mira a rafforzare l'*accountability* della pubblica amministrazione, dall'altro essa amplia gli spazi decisionali, affidando a criteri tecnici e gestionali una funzione *quasi* normativa. In assenza di adeguati presidi epistemologici, cioè, tale ampliamento rischia di sottrarre l'azione amministrativa al controllo giuridico tradizionale, spostando il baricentro della legittimazione dal diritto alla competenza tecnica.

In questa prospettiva, la trasparenza dell'azione amministrativa deve essere ripensata non soltanto come accesso ai dati o pubblicità degli atti, ma come *trasparenza epistemica*: mi riferisco alla capacità di esplicitare i modelli, le assunzioni e i criteri attraverso cui la pubblica amministrazione valuta la propria conformità e le proprie performance.

Solo in questo modo, mi sembra, è possibile evitare che il paradigma *performance based* si traduca in una nuova forma di anomia regolatoria, in cui la proliferazione di strumenti di misurazione finisce per indebolire, anziché rafforzare, la razionalità e la legittimità dell'azione pubblica.

6. Sfide di conformità e tecnologie dell'informazione e della comunicazione: verso modelli epistemologici della *compliance*

Le sfide poste dalla conformità nel contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non possono essere comprese adeguatamente se ridotte a una mera questione di applicazione normativa, anche nell'ambito dell'azione dei soggetti privati. Tali contesti riflettono, piuttosto, una tensione strutturale tra l'espansione dell'efficacia del diritto europeo oltre i confini dell'Unione – come avviene emblematicamente nel GDPR e nella Direttiva NIS II – e le trasformazioni profonde che i sistemi tecnologici e organizzativi impongono al diritto stesso.

In questa prospettiva, la tesi centrale che qui si intende sostenere è che la conformità non possa più essere analizzata esclusivamente attraverso modelli ontologici orientati alla rappresentazione statica delle disposizioni normative. Al contrario, essa richiede l'elaborazione di modelli epistemologici capaci

²⁴ Penso soprattutto alle accelerazioni della PA in tema di Protezione internazionale in UE e in Italia.

di spiegare come la conoscenza della conformità venga prodotta, interpretata e continuamente rinegoziata nei contesti operativi concreti caratterizzati da una non trascurabile dinamicità.

La *compliance*, in altri termini, non è soltanto uno stato dell'essere – che troverebbe un coefficiente binario di riduzione della complessità nella scelta conforme o non conforme – ma un processo cognitivo e organizzativo dinamico.

I modelli tradizionali di conformità, fondati prevalentemente su *checklist*, *policy* documentali e verifiche *ex post* a mezzo di audit, tendono a privilegiare una dimensione formale e descrittiva del rispetto della norma. Essi risultano adeguati a rappresentare l'esistenza di determinate strutture o procedure, ma mostrano limiti evidenti nel cogliere la qualità effettiva delle pratiche adottate, nonché la loro capacità di adattarsi a contesti mutevoli e a rischi emergenti.

È possibile, in questo senso, distinguere altresì tra una “conformità di primo livello”²⁵, riconducibile al rispetto formale di obblighi giuridici attraverso politiche, procedure e documentazione interna, e una “conformità di secondo livello”, maggiormente orientata alla dimensione semantica e interpretativa delle pratiche organizzative. Quest’ultima non si esaurisce in un confronto testuale con la norma (ambito in cui, in effetti, le intelligenze artificiali sembrano essere più adeguate di quelle umane almeno in termini di efficienza) ma implica una valutazione della coerenza tra significati normativi, comportamenti concreti e finalità regolatorie²⁶.

La *compliance* appare, dunque, come forma del sapere complessa da progettare e valutare, soprattutto se considerata alla luce di modelli ciclici di miglioramento continuo, quali il ciclo di Deming (*plan-do-check-act*). In tale contesto, la conformità non coincide con un risultato definitivo, ma con un processo *iterativo* che integra pianificazione, implementazione, verifica e correzione, richiedendo strumenti capaci di apprendere (continuamente) dall’esperienza e di incorporare, gradatamente, i risultati ottenuti e i ritorni che su di essi possono essere costruiti in termini valutativi.

È proprio in questo spazio, anche di *assessment*, che le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale rendono visibile il limite dei modelli ontologici puramente descrittivi.

Le tecniche di modellazione linguistica e di apprendimento automatico consentono infatti di andare oltre la semplice rappresentazione di concetti e relazioni, permettendo di intercettare *pattern* semantici, pratiche ricorrenti e scostamenti significativi rispetto agli standard normativi. Tali strumenti, tuttavia, non producono conoscenza in modo neutro: essi incorporano criteri interpretativi che devono essere continuamente compresi, governati e giustificati, in sintesi, validati dall’umano.

La differenza tra un approccio ontologico e uno epistemologico alla conformità assume qui allora un rilievo decisivo. Se l’ontologia mira a stabilire *che cosa* sia conforme, l’epistemologia interroga *come e sulla base di quali criteri* una determinata configurazione venga riconosciuta come conforme. Questo scostamento apparentemente minimo consente di includere nell’analisi, a ben vedere, i processi cognitivi – umani e non umani – che presiedono alla valutazione della conformità, rendendo esplicite le assunzioni, i margini di discrezionalità e i meccanismi di apprendimento impliciti sia per le intelligenze umane sia per quelle artificiali di calcolo.

In tal senso, la proposta di nuove epistemologie della conformità non rappresenta un mero raffinamento teorico, ma una risposta necessaria alla crescente complessità dei sistemi regolativi e dei modelli progettati per misurare la conformità ad essi non solo delle *policy* ma delle *prassi*, riproponendo

²⁵ In altri lavori ho tentato la distinzione tra *hard (regulatory)* e *soft (practice)* *compliance*.

²⁶ In questo ambito, a ben vedere, i calcolatori non possono, mi sembra, sostituire le possibilità di interpretazione dell’umano.

uno scarto tra quanto avviene sulla carta (*law in book*) e quanto, invece, nell'esperienza (*law in action*), già noto al realismo giuridico. L'adozione di modelli epistemologici consente di affrontare in modo più adeguato la pluralità delle fonti normative, la variabilità dei contesti applicativi e l'interazione tra diritto, tecnologia e organizzazione. La *compliance based analysis* si configura così come un campo di indagine in cui la comprensione della conformità richiede non solo strumenti di rappresentazione, ma anche capacità di spiegazione e giustificazione delle pratiche valutative adottate.

In conclusione, rendere visibile la dimensione epistemologica della conformità significa riconoscere che il rispetto della norma non è semplicemente un dato da accettare, ma un *processo da comprendere*²⁷. La transizione dalle ontologie della conformità alle epistemologie della conformità si afferma, alla luce di quanto osservato sin qui, come quadro teorico utile a governare le sfide regolatorie poste dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

7. La conformità come sapere regolatorio basato sul rischio: tra AI Act e NIS II

Il recente intervento normativo dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e cybersicurezza offre un terreno particolarmente fertile per mettere alla prova l'impostazione teorica fin qui delineata.

L'*Artificial Intelligence Act*, adottato nel 2024, e la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS II) condividono infatti un'impostazione regolatoria che, pur muovendo da esigenze di tutela e sicurezza differenti, si fonda su un approccio esplicitamente basato sul rischio. Tale approccio consente di rendere visibile, anche sul piano normativo positivo, una concezione della conformità che non si esaurisce nell'adempimento formale, ma assume la forma di un processo conoscitivo strutturato.

Dal punto di vista dell'informatica giuridica e della filosofia del diritto, l'AI Act rappresenta un momento non trascurabili, non solo per le ricadute sul sapere oggetto della disciplina, ma per le valutazioni necessarie a *ri-significare* il reale attraverso il rischio²⁸.

L'obiettivo dichiarato del regolamento non è soltanto quello di armonizzare le discipline nazionali e favorire la circolazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mercato interno, ma anche quello di costruire un quadro di fiducia fondato sulla responsabilizzazione degli attori coinvolti. La conformità diviene così una condizione dinamica, legata alla capacità dei fornitori e degli utilizzatori di sistemi di IA di identificare, valutare e mitigare i rischi associati alle tecnologie impiegate.

L'adozione di una classificazione dei sistemi di IA in base a livelli di rischio – “minimo”, “limitato”, “elevato” e “inaccettabile” – riflette una precisa scelta epistemologica. Il legislatore europeo non presume di poter definire *ex ante* tutte le configurazioni conformi, ma introduce criteri che richiedono valutazioni contestuali, continue e proporzionate. In tal senso, la conformità non è più concepita come una proprietà intrinseca del sistema, bensì come l'esito di un processo valutativo che integra conoscenze tecniche, giuridiche e organizzative.

Una logica analoga è rinvenibile, mi pare, anche nella Direttiva NIS II, che distingue tra entità essenziali ed entità importanti sulla base del ruolo sistemico svolto e dell'impatto potenziale degli

²⁷ Nel senso weberiano che questa espressione ha assunto connotando la filosofia e la sociologia del diritto come discipline “comprendenti”.

²⁸ Castel (2024).

incidenti di sicurezza che divengono significativi sia alla luce delle conseguenze prodotte sia delle valutazioni di impatto che, come tali, devono precedervi.

Anche in questo caso, gli obblighi di conformità sono modulati in funzione del rischio e presuppongono la capacità delle organizzazioni di comprendere il proprio posizionamento all'interno di un ecosistema interconnesso. La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi non viene trattata dunque come un dato statico, ma come un obiettivo da perseguire attraverso processi di governance, monitoraggio e miglioramento continuo.

In entrambe le discipline, emerge allora con chiarezza un superamento implicito dei modelli ontologici tradizionali della conformità, nella necessità crescente di valutare l'adeguatezza delle misure, tanto programmatiche quanto operative, rispetto a scenari di rischio mutevoli e a contesti applicativi eterogenei. Questo spostamento rafforza la tesi secondo cui la conformità debba essere compresa come una forma di sapere ultra-regolatorio, che si costruisce attraverso pratiche interpretative, decisioni organizzative e strumenti tecnologici adeguati ove necessari. I codici di condotta, i meccanismi di certificazione e le valutazioni preventive dei rischi non sono più meri strumenti opzionali di *soft law*, ma dispositivi epistemici attraverso cui gli attori regolati dimostrano la propria capacità di conoscere e governare i rischi connessi alle tecnologie impiegate, anche al fine di sottrarsi a un sistema di sanzioni corposo in caso di accertata violazione degli obblighi²⁹.

In effetti, né l'AI Act né la NIS II rinunciano a una dimensione coercitiva. L'apparato sanzionatorio, previsto come strumento di ultima istanza, ribadisce che la conformità rimane ancorata a un quadro normativo vincolante. Ciò che muta è il modo in cui tale vincolo viene articolato: non più esclusivamente attraverso regole dettagliate e prescrittive, ma mediante obblighi di risultato e di processo che richiedono capacità interpretative e competenze distribuite.

Per l'informatica giuridica, questo scenario implica una sfida teorica e metodologica che mi pare senza precedenti. I modelli di rappresentazione della conoscenza giuridica devono essere ripensati per includere dimensioni epistemiche quali l'incertezza, il rischio e l'apprendimento.

I contesti valutativi che ne discendono sembrano chiamare a uno spazio di coabitazione necessaria tra tecnici del diritto e delle tecnologie informatiche.

Allo stesso tempo, la filosofia del diritto è chiamata a interrogarsi sulle trasformazioni della normatività in contesti tecnologicamente mediati, in cui la conformità non coincide più con la semplice osservanza della regola, ma con la capacità di rendere intelligibili e giustificabili le scelte regolative, così come quelle riservate all'applicazione del diritto non più soltanto da soggetti pubblici ma, soprattutto, dai soggetti privati, con ricadute potenziali enormi sul piano dei diritti delle persone fisiche.

8. Conclusioni e prospettive

Il percorso argomentativo sviluppato in questo contributo ha inteso mostrare come la nozione di conformità, tradizionalmente interpretata come adeguamento formale a uno standard normativo, risulti oggi insufficiente a descrivere e governare la complessità dei contesti regolatori tecnologicamente mediati.

²⁹ Con riferimento all'impianto sanzionatorio della Direttiva NIS II, da intendersi come uno dei tre pilastri della riforma (Soggetti, Notifiche, Sanzioni). rinvio a Pizzetti et al. 2024. Sia consentito rinviare anche a Buffa 2023.

In particolare, l'analisi ha evidenziato i limiti di un approccio esclusivamente ontologico alla *compliance*, fondato sulla rappresentazione statica delle disposizioni e delle loro relazioni, e ha proposto una transizione verso modelli epistemologici capaci di interrogare i processi di produzione, interpretazione e giustificazione della conoscenza normativa.

La tesi centrale sostenuta è che la conformità debba essere compresa come un processo dinamico, cognitivo e organizzativo, che coinvolge soggetti umani e sistemi tecnologici in interazioni complesse. In questa prospettiva, la *compliance based analysis* non può limitarsi a verificare l'esistenza di misure, politiche o documenti, ma deve spiegare come tali elementi acquisiscano significato normativo nei contesti operativi concreti. La conformità non coincide dunque con un semplice esito binario, bensì con una pratica continua di interpretazione e adattamento.

L'esame del quadro normativo europeo – in particolare del GDPR, della Direttiva NIS II e dell'*Artificial Intelligence Act* – ha mostrato come il legislatore dell'Unione stia progressivamente incorporando, seppure in modo implicito, questa concezione avanzata della conformità. L'approccio basato sulla categoria del rischio, la centralità della responsabilizzazione, l'enfasi sulle valutazioni preventive e sui meccanismi di certificazione rendono evidente che la conformità è ormai concepita come una forma di sapere regolatorio, più che come un mero obbligo giuridico che, nell'esperienza, anticipa sempre più la situazione di crisi, ma in questa anticipazione rischia di non essere *compliant* rispetto ai rimedi effettivi.

Per l'informatica giuridica, tali sviluppi comportano rilevanti implicazioni teoriche e metodologiche.

I modelli di rappresentazione della conoscenza giuridica sono allora chiamati a evolvere per includere dimensioni quali l'incertezza, la contestualità, l'apprendimento e la *explainability*. La crescente integrazione di tecniche di intelligenza artificiale nelle pratiche di valutazione della conformità rende necessario interrogarsi non solo su *che cosa* venga rappresentato, ma anche su *come* e *perché* determinate configurazioni siano riconosciute come conformi, disegnando così un *semantic turn*.

Dal punto di vista della filosofia del diritto, la riflessione sulla conformità apre interrogativi più ampi sulla trasformazione della normatività nei sistemi sociotecnici contemporanei. Il passaggio da modelli prescrittivi a modelli basati su obblighi di processo e di risultato sollecita una revisione delle categorie tradizionali di validità, efficacia e responsabilità che va oltre la tradizione analitica.

La conformità diventa così un luogo privilegiato per osservare l'intreccio tra diritto, conoscenza e potere decisionale, nonché per analizzare le forme emergenti di razionalità giuridica: uno spazio innovativo, mi sembra, anche per la sociologia del diritto e delle professioni legali, così come per le nuove prospettive della sociologia della devianza in cui l'aspetto tecnico-informatico non può più essere trascurato. Si tratta di profili che andrebbero, a loro volta, assunti nelle pratiche stesse di didattica del diritto.

In conclusione, la proposta di nuove epistemologie della conformità, pur qui rappresentata come sfida teorica – e su cui mi riprometto di tornare con casi studio applicativi in futuri lavori - non rappresenta, però, solo un contributo speculativo, ma guarda alla necessità pratica - tra i saperi - di affrontare le sfide poste sia dalla regolazione delle tecnologie complesse sia dalla realtà che le riguarda nella loro costante evoluzione dinamica.

Rendere esplicite le condizioni epistemiche della conformità significa dotarsi di strumenti concettuali più adeguati a comprendere, valutare e governare i processi regolatori in un contesto caratterizzato da rapidità dell'innovazione, pluralità degli attori e interdipendenza dei sistemi.

In questa direzione, il dialogo tra informatica giuridica e filosofia del diritto si conferma non solo fecondo, ma imprescindibile, nell'attuale contesto di profonda incertezza del diritto stesso.

Bibliografia

- Avitabile, Luisa 2025. *Genealogia del diritto. Una riflessione su testualità giuridica e IA in Calumet-Intecultural Law and Humanities Review*.
- Buffa, Matteo 2023. *La direttiva NIS II. Cybersecurity in Europa: tra innovazione, formazione e diritto vivente*, in *Democrazia e diritti sociali, Rivista telematica di Filosofia del diritto*, I.
- Buffa, Matteo 2024. *Resignifying Compliance between Ontologies and Epistemologies of Law*, in L. Wong, M. Saeki, J. Araujo, C. Ayora, A. Bernasconi, M. Buffa, S. Castano, P. Fettke, H. G. Fill et al., (eds), *Advances in Conceptual Modeling – ER 2024 Workshops*, Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-75599-6>.
- Buffa, Matteo 2026. *Liberi dall'obbligo e dalla sanzione. Il pensiero di Jean Marie Guyau in una prospettiva giusfilosofica: tra anomia e generatività*, Torino: Giappichelli.
- Carli, Eddy. et al, 2003. *Cervelli che parlano: il dibattito su mente, coscienza e intelligenza artificiale*. Milano: Mondadori.
- Casadei Thomas, 2025. *La direttiva NIS2 tra diritto e tecnologia: normatività, nomotropismo e sfide della cybersicurezza*, in G. Fiorenelli, M. Giannelli, S. Pietropaoli (a cura di), *Cybersecurity*, Milano: Merita edizioni, 2025, pp. 1-7.
- Casadei, Thomas, Pietropaoli, Stefano, 2024. *Intelligenza artificiale: l'ultima sfida per il diritto?*, in Th. Casadei, S. Pietropaoli, (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer: Milano. 259-274.
- Castel, Robert 2024. *La gestione dei rischi*, Mimesis: Roma.
- Ferrajoli, Luigi et al (2020), *Il dover essere del diritto: un dibattito teorico sul diritto illegittimo a partire da Kelsen*, in P. Di Lucia P. e L. Passerini Glazel, (a cura di), Torino: Giappichelli, 2020.
- Guyau, Jean-Marie, 1890, *La genèse de l'idée du temps*, trad. it., *La genesi dell'idea di tempo*. Roma: Bulzoni 1994.
- Haikonen, Penti 2012. *Consciousness and Robot Sentience*. New Jersey: World Scientific.
- Husserl, Edmund 1954-2015. *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Il Saggiatore: Milano.
- Hustvedt, Siri 2018. *Le Illusioni Della Certezza*, Torino: Einaudi.
- Johnson-Laird, Philip 1988. *Modelli mentali: verso una scienza cognitiva del linguaggio, dell'inferenza e della coscienza*, Bologna: Il Mulino.
- Marchesin, Leonardo 2025. *Il Demopticon di Jeremy Bentham. Prospettive per una sorveglianza democratica a partire dal Panopticon*, in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*: I.
- Novak, Aleš 2021. *Verwandlungen von Kelsens Grundnorm - Ein übersehener Beitrag von Leonid Pitamic*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, IV: 568-598.
- Palmirani, Monica et al 2021. *AI Approaches to the Complexity of Legal Systems XI-XII*, in M. van Otterlo, M. Atzmueller, *A Conceptual View on the Design and Properties of Explainable AI Systems for Legal Settings*, Switzerland, Springer International Publishing AG, 143-153.
- Paseri, Ludovica 2025. *Il governo dei dati. Interesse pubblico, altruismo e partecipazione*. Torino: Giappichelli.
- Perilli, Lorenzo 2025. *Coscienza artificiale: come le macchine pensano e trasformano l'esperienza umana*, Milano: Il Saggiatore.
- Pizzetti Franco et al, *La regolazione europea della società digitale*, Torino: Giappichelli, 2024.
- Raggiunti, Renzo 1967. *Husserl: dalla Logica alla Fenomenologia*, Firenze: Le Monnier.
- Ridolfi, Giorgio 2020. *Un dialogo su Eugen Ehrlich: società, potere, diritto*, Pisa: ETS.
- Russo, Giuseppe 2025. Norberto Bobbio, "Filosofia e dogmatica del diritto" [1931] e "La fenomenologia di Husserl" [1933], in *Cultura*, I: 184-188.

Stella, Giuliana 1990. I giuristi di Husserl: l'interpretazione fenomenologica del diritto, Milano: Giuffré.
Tomasello, Paolo, Poggi, Stefano 1995. *Martin Heidegger: ontologia, fenomenologia, verità*, Milano: LED.
Zani, Beatrice 2025. *Generat(iv)a, non creat(iv)a. Considerazioni su intelligenza artificiale, opera d'arte e diritto d'autore*, in *Diritto Artificiale. Studi sul diritto del futuro e sul futuro del diritto*: I.

matteo.buffa@unimi.it

Pubblicato online il 26 gennaio 2026